× human onle

COPIA



Provincia di

Barletta Andria Trani

Segreteria Generale

Provincia Barletta-Andria-Trani

USCITA - 22/06/2011 - 0022054

Andria,

Ai Sigg.ri Dirigenti dei Settori SEDE

E p.c.

Al Sig. Presidente Ai Sigg.ri Assessori <u>SEDE</u>

OGGETTO: Le novità introdotte dal D.L n. 70 del 13 maggio 2011, c.d. "Decreto Sviluppo", convertito in legge in data 21.06.2011

Com'è noto il D.l. n. 70 del 13 maggio 2011, c.d. Decreto sviluppo, ha apportato un corposo intervento modificativo al d.lgs n. 163/06, nell'intento di ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, di semplificare le procedure di affidamento per garantire controlli più efficaci nonché di diminuire il contenzioso.

Le modifiche e le previsioni più salienti apportate al previgente impianto legislativo ad opera del decreto sviluppo, possono essere così sintetizzate:

1) Cause di esclusione e principio di tassatività

Il decreto sviluppo ha tipizzato le cause di esclusione dalle gare, apportando correzioni di consistente impatto all'art. 38, co. 1, del D.lgs 163/06, afferente ai requisiti di ordine generale che devono possedere i concorrenti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Tali correzioni si innestano perfettamente nel nuovo impianto legislativo volto a garantire controlli più efficaci nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Si pensi, ad esempio, alle cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) che sono state estese ai soci delle società in nome collettivo e, per gli altri tipi di società, al socio unico ovvero al socio di maggioranza con meno di quattro soci.

E sempre in tale ottica, presenta una rinnovata formulazione la lettera e) che colpisce coloro che hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate (tali sono quelle individuate ai sensi

> Segretario Generale Dott, ssa Maria De Filippo Tel.: 0883.1976050 - Fax:0883.596632 - Mail: <u>s.generale Oprovincia.bt.it</u>



dell'art. 14, co. 1, del dlgs 81/08) alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

L'introduzione del requisito afferente "l'accertamento definitivo" delle predette violazioni costituisce certamente un presupposto che, se da un lato, consente di semplificare la procedura – trattandosi di un dato certo e facilmente acquisibile – dall'altro, è idoneo a garantire quella efficacia nei controlli quale *ratio* sottesa all'intervento legislativo in esame.

Lo stesso dicasi per la lettera l) che riguarda i soggetti che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999, e non più coloro che non hanno presentato la relativa certificazione.

Ed ancora, la causa di esclusione di cui alla lettera m-ter, non trova più applicazione anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e l'arco temporale di riferimento è stato ridotto dai tre anni antecedenti all'anno prima.

Pur senza aver esaurito la disamina degli interventi correttivi apportati all'art. 38, d.lgs 163/06, si ricorda, infine, l'inserimento del comma 1 ter, che ha previsto l'obbligo della stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, di segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

A seguito della segnalazione da parte della stazione appaltante, l'Autorità dispone l'iscrizione nel casellario informatico se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), dell'art. 38, d.lgs. n. 163/06, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Interessante notare come il medesimo obbligo di segnalazione nei confronti dell'Autorità, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, sia stato posto anche in capo agli organismi di attestazione SOA.

E' evidente come, in ragione dell'obiettivo posto dal legislatore di garantire controllo più efficaci, tale disposizione tenti, in qualche modo, di "pubblicizzare" il grado di affidabilità degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara.

Ed ancora, va sottolineata, nell'ottica della semplificazione delle procedure di gara, la sostituzione del comma 2, dell'art. 38 dlgs n. 163/06, a seguito della quale il candidato o il concorrente deve attestare in sede di gara il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al d.p.r. n. 445/2000, con l'indicazione di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

La semplificazione, in questo caso, si è tradotta anche in disposizioni di favore nei confronti degli operatori economici quale è senza dubbio quella di cui al successivo capoverso del comma 2 in esame, secondo cui ai fini del comma 1, lettera c) dell'art. 38, dlgs 163/06, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Di grande pregio, inoltre, alcuni chiarimenti contenuti con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. e, comma 1, lett. G, e comma 1, lett. I, i quali forniscono puntuali riferimenti legislativi onde poter considerare grave o meno le violazioni che se commesse, costituiscono cause di esclusione secondo le richiamate norme.

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo Tel.: 0883.1976050 - Fax:0883.596632 - Mail: <u>s.generale@rovincia.bt.it</u>



Di notevole impatto, anche l'introduzione del comma 1-bis, all'art. 46, dlgs 163/06, il quale impone alle stazioni appaltanti di escludere i candidati o i concorrenti, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti, dal relativo regolamento e da altre disposizioni vigenti nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La norma in questione, stigmatizza successivamente il principio di tassatività delle cause di esclusione, prevedendo che i bandi e le lettere di invito non possano contenere ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni vigenti a pena di esclusione, e che queste, se inserite, sono da considerarsi comunque nulle.

2) Banca dati nazionale dei contratti pubblici - controlli sul possesso dei requisiti

Tra le novità più significative apportate dal Decreto sviluppo, vi è senza dubbio quella afferente l'individuazione, l'accertamento e la prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Invero, il nuovo comma 2-bis, dell'art. 48, d.lgs 163/06, prevede l'inserimento nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62 bis, d.lgs n. 82/05, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. cit, da parte dei soggetti competenti e secondo le modalità indicate dall'Autorità.

Ove la relativa documentazione sia disponibile, le stazioni appaltanti, ai sensi del successivo comma 2 ter, possono verificare il possesso dei predetti requisiti da parte degli operatori economici presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Tali previsioni accelerano sostanzialmente l'iter di verifica, consentendo alle stazioni appaltanti di eseguire i controlli sul possesso dei requisiti degli operatori economici coinvolti nelle procedure di gara, direttamente on-line.

E' indubbio come tali disposizioni rappresentino, ancora una volta, una sintesi perfetta tra le esigenze poste dal legislatore da un lato, di ottimizzare i tempi delle procedure di gara e, dall'altro, di garantire un efficiente sistema di controlli nell'affidamento di appalti pubblici.

3) Qualificazione degli operatori economici – attestazione SOA: proroga dei termini

In tema di qualificazione degli operatori economici, è noto come il D.lgs. n. 207/10 abbia ottimizzato la disciplina della qualificazione degli operatori con un'accurata regolamentazione delle Soa e della gestione delle attestazioni rilasciate da tali organismi, per le quali è stata data attuazione all'art. 50 del codice dei contratti, con precisazione delle modalità di avvalimento per l'ottenimento della qualificazione.

Ed è in tale ambito, che si inseriscono le disposizioni del decreto sviluppo che prorogano al 31 dicembre 2013 i termini fissati dal comma 9-bis, dell'art. 253, dlgs 163/06, in ordine alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per ottenere l'attestazione SOA.

Viene disposta l'applicabilità delle richiamate disposizioni anche per le imprese di cui all'art. 40, co. 8, del d.lgs 163/06 per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo in ordine agli affidamenti di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro nonché per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.



Infine, anche per quanto concerne le procedure di affidamento di cui all'art. 91, del dlgs 163/06 relative ai servizi di architettura ed ingegneria, viene prorogato al 31 dicembre 2013, il termine prima fissato al 31 dicembre 2011, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria.

Questo significa che fino al 31 dicembre 2013, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

4) Certificati lavori

E' poi stabilito che la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del dlgs 163/06 è conclusa entro il 31 dicembre 2011.

In sede di attuazione del Decreto del ministero delle Infrastrutture che fissa i criteri e le modalità della predetta verifica, è disposta la disapplicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, e all'art. 40, comma 4, lettera g, del dlgs. 163/2006.

5) Bando tipo

Nell'ottica della semplificazione degli oneri burocratici connessi alle gare pubbliche, assume notevole rilievo la disposizione di cui al comma 4-bis, art. 48, D.lgs. 163/06, come modificato dal decreto sviluppo.

La norma, invero, sancisce che "i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi –tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'art. 46 comma 1- bis del d.lgs 163/2006. Le stazioni appaltanti, nella determina a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo".

L'utilizzo di modelli "standard" nella predisposizione dei bandi da parte delle stazioni appaltanti tenderà ad uniformare la disciplina posta a base della regolamentazione delle procedure di gara, determinando – seppur in minima parte – una riduzione del contenzioso (si pensi, ad esempio, ai ricorsi aventi ad oggetto l'impugnazione di clausole inserite nel bando di gara e ritenute illegittime). Tale disposizione viene, tuttavia, controbilanciata dalla previsione che impone l'obbligo di motivazione espressa, nei casi in cui le stazioni appaltanti apportino deroghe al "bando-tipo", salvaguardando così la specificità delle procedure di gara e la discrezionalità dell'azione amministrativa.

Il legislatore ha, inoltre, puntualizzato che i bandi così predisposti dalle stazioni appaltanti, devono indicare le cause di esclusione tassative di cui al comma 1 bis, dell'art. 46 dlgs 163/06, prevedendo al successivo comma 1 bis, che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni vigenti a pena di esclusione, e che queste - se inserite – sono da considerarsi comunque nulle (si rinvia, sul punto, al paragrafo sub. 1, della presente nota).

L'intervento normativo ha riguardato anche l'art. 74, dlgs 163/06, con l'inserimento del comma 2 bis, il quale prevede che le stazioni appaltanti richiedano, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico – finanziaria e tecnico organizzativi.

Gegretario Generale Dott,ssa Maria De Filippo Tel.; 0883.1976050 - Fax;0883.596632 - Mail: s.generale@rovincia.bt.tt



Anche siffatti moduli, come per la predisposizione dei bandi, sono predisposti dalle stazioni appaltanti, sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.

Tale previsione ha essenzialmente legittimato la possibilità per le stazioni appaltanti di effettuare controlli "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte degli operatori economici, estendendo così il criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici.

L'utilizzo dei suindicati moduli di dichiarazione sostitutiva si inserisce così armonicamente nel nuovo impianto legislativo la cui *ratio* risiede anche nell'intento di semplificare e rendere più snelle le procedure di gara.

6) Esclusione delle offerte anomale

L'art. 253, comma 20 bis, d.lgs 163/06, come inserito dal decreto sviluppo, prevede che le stazioni appaltanti possono applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale fino al 31 dicembre 2013, ossia le disposizioni di cui all'art. 122, comma 9, e 124, comma 8, dlgs 163/06, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.

7) Contratti di lavori pubblici sotto soglia e procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori

Per quanto concerne i lavori, le novità apportate dal decreto sviluppo, attengono essenzialmente all'innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata nonché per l'accesso alla procedura ristretta semplificata.

Difatti, secondo la precedente formulazione del comma 7 bis, art. 122, del D.lgs 163/06, l'affidamento di lavori secondo la procedura negoziata senza bando di gara poteva avvenire solo per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e con l'invito rivolto almeno a cinque soggetti.

In base al nuovo co. 7, art. cit., possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura senza bando di cui all'art. 57, co. 6, del D.lgs n. 163/06, i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro.

E' ora previsto l'invito di almeno dieci soggetti per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e - senza alcuna variazione rispetto alla precedente formulazione - di almeno cinque per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.

E', inoltre, prevista la pubblicazione di un avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5, del dlgs 163/06 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), nel quale sono indicati i soggetti invitati. Siffatto avviso deve essere successivamente trasmesso per la pubblicazione secondo le modalità di cui all'art. 122, co. 3 e 5 del dlgs 163/06, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La norma specifica che, in tale ipotesi, non trova applicazione l'art. 65, D.lgs 163/06.

Le novità legislative prevedono, altresì, l'innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori di cui all'art. 123, dlgs 163/06, la quale può essere attivata per appalti con oggetto la sola esecuzione di lavori, non più di importo inferiore a un milione di euro ma bensì a un milione e cinquecentomila.

Gegretario Generale Dott,ssa Maria De Filippo Tel., 0883.1976050 - Fax;0883.596632 - Mall;s.generale@provincia.bt.it



E'evidente come anche l'innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento dei lavori pubblici secondo le procedure di cui agli artt. 122, co. 7, e 123, d.lgs. 163/06, risponda all'esigenza - posta dal legislatore - di semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici.

Invero, la procedura negoziata senza bando di gara e la procedura ristretta semplificata sono procedura celeri e snelle e la possibilità di utilizzare le stesse per contratti dell'importo rispettivamente fino ad un milione di euro nonchè fino a un milione e cinquecentomila euro, denota un chiaro favor legislatoris nei confronti di tali procedure.

8) Sale a 70 anni la soglia di età per gli immobili di interesse culturale

E' stata, inoltre, elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale per gli immobili pubblici.

9) Introduzione di un tetto di spesa per le varianti e per le opere cosidette "compensative"

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto sviluppo, per le varianti in corso d'opera è stato previsto un taglio del 50% delle somme a disposizione.

Invero, secondo la nuova formulazione dell'art. 132, co. 3, d.lgs 163/06, l'importo in aumento relativo alle varianti, oggetto della richiamata norma, non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.

L'introduzione di siffatto tetto di spesa per le varianti, anche alla luce del nuovo quadro legislativo delineato dal regolamento attuativo del d.lgs 163/06, determinerà livelli di progettazione sempre più specifici e puntuali, sortendo effetti positivi anche sul piano della riduzione del contenzioso.

E' stato, inoltre, previsto un contenimento della spesa per compensazione in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione, nella misura pari alla metà del valore previsto nella precedente formulazione dell'art. 133, dlgs 163/06.

Il decreto sviluppo rivisitando nuovamente i commi 4 e 5 della richiamata norma prevede ora che, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art.133, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministro delle Infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7, del predetto articolo 133.

La compensazione viene determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6, dell'art. 133, cit., nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Le modifiche all'art. 133, co 4 e 5, dlgs 163/06 si applicano - a partire dal decreto ministeriale di cui all'art. 133, co. 6 del dlgs 163/06, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottare entro il 31 marzo 2012 - ai lavori eseguiti contabilizzati dal 1° gennaio 2011.

Resta ferma la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, co. 6, del D.lgs. 163/06.

10) Obbligo di scorrimento della graduatoria in caso di risoluzione del contratto

Il decreto sviluppo, ha modificato l'art. 140, dlgs. 163/06, afferente "procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore", sopprimendo al comma 1, primo periodo, le parole "prevedono nel bando di gara

Segretario Senerale Dott.ssa Maria De Filippo



che" e sostituendo, nella rubrica del testo, le parole "per grave inadempimento del medesimo" con "ai sensi degli art. 135 e 136".

Questo significa che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 (risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione) e 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo) del dlgs 163/06, la stazione appaltante deve interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Dunque, a seguito delle modifiche introdotte, la stazione appaltante è tenuta *ipso iure* al rispetto della norma che impone l'obbligo di scorrimento della graduatoria in caso di fallimento dell'appaltatore e di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136, Dlgs 163/06, non essendo più necessaria la relativa previsione nel bando di gara.

E' doveroso, infine, osservare come il legislatore abbia inteso modificare la rubrica della norma in esame, sostituendo ai casi di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, quelli di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136, d.lgs 163/06.

In particolare, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136, d.lgs 163/06, rappresenta una procedura alternativa, rispetto a quella ordinaria prevista dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, che permette alla pubblica amministrazione di disporre la risoluzione del contratto, in presenza dei presupposti previsti dalla norma, in tempi decisamente più ristretti (Si rimanda, sul punto, alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 140, cit).

Le medesime considerazioni, valgono anche per i casi di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione, di cui all'art. 135, dlgs 163/06.

E', dunque, evidente come l'obbligo di scorrimento della graduatoria correlato alle ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 cit., rappresenti un binomio funzionale a rendere più celere l'azione amministrativa e ad evitarne la paralisi.

11) Riduzione della spesa per gli accordi bonari

Il decreto sviluppo ha apportato modifiche all'art. 240 dlgs 163/06, riducendo i tempi ed i costi in materia di accordi bonari.

Nello specifico, per gli appalti e per le concessioni pari o superiori a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione data dal direttore dei lavori del procedimento delle riserve, promuove la costituzione di apposita commissione affinchè formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro 90 giorni dalla costituzione, proposta motivata di accordo bonario. Tale disposizione si applica ai procedimenti di accordo bonario avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto legge.

Viene, inoltre introdotto un tetto massimo per i compensi della commissione pari a 65 mila euro, da rivalutare ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle infrastrutture. Esso si applica alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento può essere facoltativa e non più obbligatoria, come previsto nella precedente formulazione del comma 14, art. 240, cit..



12) Limite alla possibilità di iscrivere riserve

L'art. 240 - bis del dlgs 163/06, dispone che le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserve non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

A seguito delle modifiche introdotte al comma 1, dal decreto sviluppo, viene ora stabilito che l'importo complessivo delle riserve non può, in ogni caso, essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale e che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 del dlgs 163706 e del regolamento siano stati oggetto di verifica.

Tali prescrizioni si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del decreto – legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

13) Disincentivo per le liti temerarie

Il decreto sviluppo è, intervenuto, altresì, inserendo dopo l'art. 246, dlgs. 163/06, l'art. 246 bis, rubricato sotto il titolo "Responsabilità per lite temeraria".

La nuova norma stabilisce che nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice nel pronunciare sulle spese, condanni d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, non inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la decisione sia fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

La formulazione della norma desta non poche perplessità pur essendo apprezzabile il tentativo del legislatore di disincentivare le liti temerarie, nell'obiettivo di ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.

Si pensi, ad esempio, ai casi in cui la decisione sia fondata su orientamenti giurisprudenziali consolidati: tale presupposto, infatti, impedirà nel tempo il formarsi di nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia legati all'evolversi della realtà sociale, neutralizzando di fatto l'aspetto "dinamico" del diritto.

Ad ogni buon conto, sarà l'applicazione pratica a dimostrare se tale norma davvero disincentivi le liti temerarie o funzioni piuttosto come deterrente nell'intraprendere un'azione giudiziaria.

14) Istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;

Sempre nell'ottica di garantire controlli più efficaci e di semplificazione delle procedure di affidamento, è stata prevista la creazione presso ogni prefettura di "white list" di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture.



La prefettura è chiamata a svolgere una attività di verifica, con cadenza periodica, diretta ad accertare la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e disponendo in caso di esito negativo, la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Ulteriore strumento di semplificazione è la previsione secondo cui la stazione appaltante acquisisce d'ufficio, anche in modalità telematica, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 43, co. 5, del DPR 445/2000, la prescritta documentazione relativa alla sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 10, della legge 575/1965 e successive modificazioni.

Le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del suddetto elenco nonché per le attività di verifica, saranno definite con Dpcm, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Giova, infine, sottolineare come l'iscrizione nel predetto elenco costituisca requisito di ordine generale per l'affidamento dei subappalti.

15) Razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale

Il decreto sviluppo contiene anche norme per semplificare l'iter di approvazione dei progetti per la realizzazione delle grandi opere. Vengono, in particolare, ridotti i termini procedimentali della conferenza dei servizi relativamente alle comunicazioni delle eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti da parte dei soggetti partecipanti, alle segnalazioni di eventuali omissioni ed alla conclusione del procedimento che deve avvenire entro 60 giorni (contro i 90 giorni attualmente previsti). Viene, inoltre, introdotto un termine di 30 giorni entro il quale l'appaltatore deve pubblicare il bando di gara, pena la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

Viene, infine, aumentato da 5 a 7 anni il termine di durata del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

16) Finanza di progetto

Il decreto sviluppo ha, per concludere, previsto l'estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al "leasing costruendo".

000000000000000

La presente nota raccoglie, a titolo semplificativo, le ultime novità introdotte dal Decreto Sviluppo. Si rammenta, che la richiamata normativa interviene modificando e ritoccando anche il d.p.r. 207/10, la cui disciplina sarà analizzata in una successiva nota, attraverso una lettura integrata con le disposizioni di cui al Decreto Sviluppo.

Riservandomi, in sede di prima applicazione, di fornire successivi indirizzi applicativi, resto a

disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL SEGRÉTARIO GENERALE dott-ssa Maria De Filippo

Segretario Generale Doti.ssa Maria De Filippo Tel.: 0883.1976050 - Fax:0883.596632 - Mail: <u>s.generale@provincia.bt.it</u>